

► S. Ciniere, "Legge di Stabilità 2016: i chiarimenti dell'Agenzia", in *Pratica Fiscale* n. 24/2016, pag. 16

Ammortamento "abbreviato" dei maggiori valori affrancati di avviamento e marchi

di Gian Marco Committeri (*)

La Legge di stabilità 2016 ha ridotto da dieci a **cinque anni** il **periodo** di **ammortamento** di **marchi** e **avviamento** affrancati per effetto del regime di **riallineamento** c.d. **derogatorio** previsto dall'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 a seguito di operazioni straordinarie. Tale disposizione di favore sarà applicabile a tutte le operazioni di **riorganizzazione aziendale** (fusione, scissione e conferimento d'azienda) poste in essere **dal 1° gennaio 2016**. Per le altre attività immateriali resta, invece, immutata la deducibilità dei plusvalori affrancati nei limiti della quota imputata a conto economico. Con la **circolare n. 20/E/2016**, l'Agenzia delle entrate ha fornito utili chiarimenti in merito alle intervenute modifiche al regime di affrancamento.

Con l'obiettivo di incentivare le operazioni di riorganizzazione e aggregazione aziendale - fiscalmente neutrali (1) - i commi 95 e 96 della Legge di stabilità 2016 (2) hanno modificato, in senso favorevole ai contribuenti, il regime di affrancamento previsto dall'art. 15, comma 10 del D.L. n. 185/2008, c.d. derogatorio (rispetto a quello "ordinario" previsto dall'art. 176, comma 2-ter del T.U.I.R.), in forza del quale - mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16% - si ottiene la deduzione, in dieci esercizi, dei maggiori valori dell'avviamento e dei marchi.

A partire dal 2016, infatti, la deduzione potrà avvenire nel minor termine di cinque esercizi con evidenti effetti positivi in sede di calcolo delle imposte sui redditi dovute.

I regimi opzionali di affrancamento che consentono di riallineare i valori fiscali a quelli civilistici

Naturale conseguenza di un diverso "regime" civilistico/contabile e fiscale (dove, nel secon-

do, vige il principio di neutralità e, quindi, di irrilevanza dei valori iscritti contabilmente) è il generarsi di un c.d. doppio binario, vale a dire di un disallineamento tra valori contabili e fiscali.

Con lo scopo di riassorbire i disallineamenti e le divergenze che si generano a seguito di operazioni straordinarie, il nostro ordinamento tributario prevede due distinti regimi opzionali che consentono alla società avente causa (incorporante, beneficiaria o conferitaria) di riconoscere fiscalmente (riallineandoli) i maggiori valori iscritti in bilancio nell'ambito delle suddette operazioni, eliminando o riducendo il disallineamento con i valori civilistici (3).

La società avente causa nelle operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda può optare o per il regime "ordinario", ex art. 176, comma 2-ter del T.U.I.R., oppure per il regime "derogatorio/speciale", ex art. 15, comma 10 del D.L. n. 185/2008.

Il regime ordinario consente alla società conferitaria (nelle operazioni di conferimento d'a-

(*) *Equity Partner - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners*

(1) Il principio di neutralità fiscale e di continuità dei valori fiscali caratterizza, in particolare, le operazioni di fusione, scissione e conferimento (disciplinate dagli artt. 172, 173 e 176 del T.U.I.R.), facendo sì che, da una parte, in capo ai soggetti partecipanti non emergano plusvalenze imponibili e minusvalenze deducibili e, dall'altra, che il soggetto avente causa su-

bentra nella medesima posizione fiscale del dante causa, conservando l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto in capo a quest'ultimo degli elementi attivi e passivi ereditati.

(2) Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(3) Si ricorda che la riconciliazione tra i valori contabili e fiscali deve essere effettuata nel quadro RV del Mod. UNICO SC.

zienda), incorporante o risultante nelle operazioni di fusione o beneficiaria (nelle operazioni di scissione), di optare per il riconoscimento, anche parziale, dei maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni, tanto materiali quanto immateriali, relativi all'azienda ricevuta in seguito alle suddette operazioni straordinarie. L'imposta sostitutiva si applica con aliquote progressive crescenti per scaglioni in base all'ammontare complessivo dei valori da affrancare:

- 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini IRES ed IRAP a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo. Gli effetti dell'opzione vengono meno nel caso di vendita dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione (c.d. periodo di sorveglianza, di cui all'ultimo periodo del comma 2-ter dell'art. 176 del T.U.I.R.) (4). In tal caso il costo fiscale è ridotto sia dei maggiori valori affrancati sia dell'eventuale maggiore ammortamento dedotto (5).

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire obbligatoriamente in tre rate annuali:

- la prima, pari al 30% dell'importo complessivamente dovuto, entro il termine per il versamento a saldo dell'IRES e dell'IRAP relative al periodo d'imposta in cui viene realizzata l'operazione, ovvero, in caso di opzione "ritardata", nel periodo successivo;
- la seconda pari al 40%; e

- la terza pari al 30%, rispettivamente, entro il termine per il versamento a saldo dell'IRES e dell'IRAP relative al primo e al secondo esercizio successivo rispetto a quello di riferimento per la prima rata.

Tuttavia, il regime ordinario non sembra particolarmente profittevole quando oggetto dell'affrancamento sono i marchi e l'avviamento. In tal caso, infatti, il recupero fiscale dei valori affrancati avviene su periodi lunghi: i maggiori valori sono fiscalmente ammortizzabili in un arco temporale minimo di 18 esercizi (cfr. art. 103 del T.U.I.R.).

In alternativa al regime ordinario, l'art. 15, commi da 10 a 12 del D.L. n. 185/2008, prevede una forma di riallineamento c.d. derogatoria, che consente il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali (quali ad esempio diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, brevetti e qualsiasi altra immobilizzazione immateriale a vita utile indefinita, compresi gli oneri pluriennali quali spese di ricerca e sviluppo, di impianto e ampliamento, ecc.), mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16% di tali maggiori valori (con aliquota unica pari, quindi, a quella riservata nel regime "ordinario" ai maggiori valori che eccedono la soglia dei 10 milioni). L'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione straordinaria.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta; ai fini dell'ammortamento, la deducibilità dei maggiori valori affrancati decorre dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. Rispetto al regime "ordinario", quindi, si assiste ad una decorrenza posticipata della deduzione delle maggiori quote di ammortamento: dal secondo esercizio suc-

(4) Cfr. circolare n. 28/E dell'11 giugno 2009, par. 5, "Decorrenza degli effetti fiscali del regime di affrancamento ai sensi del comma 10".

(5) L'imposta sostitutiva *medio tempore* versata verrà scomputata dall'imposta sui redditi ordinariamente dovuta.

cessivo a quello in cui è stata posta in essere l'operazione anziché dal primo. Inoltre, rispetto al regime ordinario, tale forma di affrancamento si considera particolarmente vantaggiosa per l'ammortamento di marchi e avviamento, in quanto consente di am-

mortizzare fiscalmente i maggiori valori affrancati in 10 anni (fino al 31 dicembre 2015) anziché in 18 anni, indipendentemente dall'imputazione a conto economico. Si tratta, quindi, di regime particolarmente attraente, soprattutto per i soggetti IAS *adopter*, per i quali tali attività immateriali (a vita utile indefinita) non sono soggetti a procedura di ammortamento ma solo ad *impairment test*. Con riguardo alle quote di ammortamento del maggior valore delle altre attività immateriali affrancate, la deduzione avviene nei limiti della quota effettivamente imputata a conto economico. Si applica anche a tale regime di riallineamento la clausola, prevista dall'art. 176, comma 2-ter del T.U.I.R., che annulla i benefici fiscali in caso di dismissione degli *asset* prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione.

Riguardo ai rapporti tra i due sopracitati regimi di riallineamento, l'Agenzia delle entrate (6) aveva chiarito che:

- si può optare per i due regimi di affrancamento - nello stesso periodo d'imposta e per la stessa operazione straordinaria - in relazione ai disallineamenti di due distinte attività;
- non è consentito affrancare il disallineamento di un medesimo bene, optando - nello stesso periodo d'imposta e in relazione ad una medesima operazione straordinaria - per il riallinea-

SOLUZIONI OPERATIVE

Nuovo ammortamento "ridotto"

Per le operazioni straordinarie poste in essere negli esercizi successivi a quello in vigore al 31 dicembre 2015, l'ammortamento dei maggiori valori "affrancati" dei marchi e dell'avviamento derivanti da conferimenti, scissioni e fusioni potrà avvenire in cinque esercizi anziché in dieci.

mento di una quota del maggior valore con il regime del T.U.I.R. e, contestualmente, per la residua quota di maggior valore, attraverso il regime "extra T.U.I.R." (oggetto di modifica da parte della Legge di stabilità 2016).

La riduzione dell'ammortamento a 5 anni

Nel contesto sopra descritto, non particolarmente attrattivo per i contribuenti in termini di convenienza economico-finanziaria (7), ad eccezione di specifiche categorie di operatori (8), è intervenuta la Legge di stabilità 2016, riducendo da 10 a 5 anni il periodo di deducibilità degli ammortamenti sui maggiori valori affrancati di marchi ed avviamento (9), mentre per le altre attività immateriali resta invariata la deducibilità dei plusvalori affrancati nel limite della quota imputata al conto economico. La modifica legislativa, evidentemente, rende decisamente più conveniente il regime "speciale" rispetto a quello "ordinario" quando oggetto di riallineamento sono l'avviamento o i marchi. Restano ferme tutte le altre tecniche per procedere all'affrancamento: il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene dal periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva. A titolo esemplificativo, nel caso di un'operazione straordinaria effettuata nel 2016, l'imposta sostitutiva sarà versata nel 2017 (in particolare, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, entro il 16 giugno 2017) e i maggiori valori contabili affrancati risulteranno riconosciuti ai fini fiscali dal 2017 (ai fini della eventuale cessione degli *asset*). Ai fini dell'ammortamento, invece, la deducibilità per quinti dei maggiori

(6) Cfr. circolare n. 28/E dell'11 giugno 2009.

(7) Ed ancor meno, in termini prospettici, tenuto conto della riduzione attesa dell'aliquota IRES al 24%.

(8) Il riferimento è al sistema bancario che ha potuto convertire le differenze temporanee deducibili - emerse dall'affrancamento degli *intangibles* - in crediti d'imposta da utilizzare in compensazione senza limiti di importo. Tale possibilità è ormai venuta meno per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 17 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83.

(9) La versione precedente del comma 10 dell'art. 15 preve-

deva che "la deduzione di cui all'art. 103 del citato testo unico e agli artt. 5, 6 e 7 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446, del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa" potesse essere effettuata "in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico". Il comma 95 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 ha previsto che "Al comma 10 dell'art. 15 del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: 'non superiore ad un decimo' sono sostituite dalle seguenti 'non superiore ad un quinto'".

valori relativi a marchi ed avviamento sarà riconosciuta solo a partire dall'esercizio successivo a quella nel corso del quale è versata la sostitutiva (e quindi, nell'esempio, dal 2018).

La disciplina riguarda, sia le società di persone, sia quelle di capitali, nonché gli enti commerciali.

La deduzione dei maggiori valori prescinde dall'imputazione al conto economico; ciò significa che avverrà sicuramente in via extracontabile per i soggetti *IAS adopter* (che non ammortizzano le attività immateriali a vita utile indefinita) mentre per i soggetti *OIC adopter* dipende dal piano di ammortamento utilizzato (10).

Con riferimento all'ambito di applicazione, il successivo comma 96 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016, prevede che "la disposizione di cui al comma 95 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015". Ciò vuol dire che la nuova disposizione, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, si applica alle operazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2016, lasciando immutata la misura massima della deduzione (un decimo) per quanto riguarda i maggiori valori (di avviamento e marchi d'impresa) iscritti ed affrancati in occasione di operazioni straordinarie poste in essere negli esercizi precedenti (11).

Con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, qua-

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Operazioni straordinarie

poste in essere in epoche diverse

Con la circolare n. 20/E/2016, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, qualora il **valore contabile dell'avviamento o del marchio d'impresa** fosse il risultato complessivo di **due operazioni straordinarie** poste in essere in epoche diverse, la **prima** realizzata **precedentemente** alla **modifica normativa** di cui alla Legge di stabilità 2016 e la **seconda** realizzata **successivamente**, la non retroattività della novellata disposizione non consente di calcolare, in base all'ammortamento ridotto, le quote deducibili relative al valore fiscale residuo delle attività immateriali affrancate ai sensi del previgente comma 10 dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008. In caso di opzione ai sensi del nuovo comma 10, come modificato dalla Legge di stabilità 2016, quindi, si genererebbe un **"doppio regime"** relativamente al valore fiscalmente riconosciuto della medesima attività immateriale.

lora il valore contabile dell'avviamento o del marchio d'impresa fosse il risultato complessivo di due operazioni straordinarie poste in essere in epoche diverse, la prima realizzata precedentemente alla modifica normativa e la seconda realizzata successivamente, la non retroattività della novellata disposizione non consente di calcolare, in base all'ammortamento ridotto, le quote deducibili relative al valore fiscale residuo delle attività immateriali affrancate ai sensi del previgente comma 10. In caso di opzione ai sensi del nuovo comma 10, quindi, si genererebbe un "doppio regime" relativamente al medesimo valo-

re fiscalmente riconosciuto della attività immateriale. L'Agenzia delle entrate, a titolo esemplificativo, ha chiarito il caso in cui una società avente causa di un'operazione di conferimento d'azienda, effettuata nel 2016, iscriva maggiori valori contabili su un marchio d'impresa precedentemente affrancato dal soggetto dante causa ai sensi del comma 10 dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008, per effetto di una precedente operazione straordinaria fiscalmente neutrale. Qualora, con riferimento al predetto marchio d'impresa, la società conferitaria decidesse di optare per il regime di imposizione sostitutiva, la stessa dovrebbe idealmente separare i due diversi valori fiscali: il primo, in cui la società conferitaria subentra per effetto del conferimento, continuerà ad essere assoggettato al processo di ammortamento

(10) Se il piano di ammortamento dell'*asset* in bilancio è di durata superiore a quella fiscale (es. 10 anni) la deduzione dell'eccedenza avverrà direttamente in dichiarazione e dovranno essere stanziate imposte differite in bilancio da riassorbire quando, ultimato il processo di ammortamento fiscale, nel bilancio saranno stanziate soltanto quote di ammortamento non

deducibili.

(11) Cfr. circolare n. 20/E/2016, par. 2, "Modifiche al regime di imposizione sostitutiva di cui all'art. 15, commi da 10 a 12, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (commi 95 e 96)".

mento fiscale in dieci anni; il secondo, derivante dall'affrancamento del maggiore valore iscritto a seguito della nuova operazione, sarà ammortizzato fiscalmente nel minore termine di cinque anni. In tali circostanze, evidentemente, non potranno non emergere disallineamenti rispetto alla procedura di ammortamento civilistico che sarà unitario rispetto all'asset.

L'impatto delle nuove disposizioni normative sulle partecipazioni di controllo

Ai sensi dei commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008, "le previsioni del comma 10 sono applicabili" - rispettivamente - "anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali" e "ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni" (12). In particolare, è consentito affrancare attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva del 16% i maggiori valori, relativi a avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali, riferibili alle partecipazioni di controllo, emersi a seguito di operazioni straordinarie neutrali (13), se incluse nel perimetro del consolidamento, purché tali maggiori valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato (affrancamento nell'ambito di operazioni fiscalmente neutrali).

Allo stesso modo, laddove imputati ad avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali nel bilancio consolidato, è consentito affrancare i maggiori valori delle partecipazioni

SOLUZIONI OPERATIVE

Riallineamento

per le partecipazioni di controllo

La riduzione del periodo di ammortamento si applica anche ai plusvalori impliciti nell'acquisto di partecipazioni di controllo, se iscritti nel bilancio consolidato alla voce avviamento, marchi o altra attività immateriale.

di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni (14) (affrancamento nell'ambito di operazioni fiscalmente realizzative).

La ratio della disposizione è chiara: consentire agli operatori i medesimi effetti

sostanziali anche senza porre in essere un'operazione straordinaria. Ad esempio un soggetto che acquista una partecipazione di controllo può ottenere il riconoscimento fiscale del maggior valore pagato rispetto al patrimonio netto senza dover procedere alla incorporazione della controllata, a condizione che tale plusvalore sia allocato nel bilancio consolidato alla voce avviamento, marchi o altra attività immateriale.

Pertanto, a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva del 16%, i maggiori valori affrancati si considerano fiscalmente riconosciuti ai fini IRES ed IRAP a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva stessa, ovvero dal terzo periodo di imposta successivo a quello in cui si realizza l'acquisizione della partecipazione di controllo.

L'Agenzia delle entrate ha confermato che la riduzione del periodo di ammortamento (da dieci a cinque anni) opererà limitatamente al valore affrancato di avviamento e marchi d'impresa, restando ferma la deduzione in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico, per gli ammortamenti relativi ai valori delle altre attività immateriali "impliciti" nelle partecipazioni di controllo acquisite per effetto delle predette operazioni (15).

Anche per il regime in questione il beneficio dell'ammortamento abbreviato, previo pagamento della sostitutiva, si applica alle parteci-

(12) La disciplina dell'affrancamento dei valori impliciti è stata introdotta dal D.L. n. 98/2011 come meccanismo *una tantum* applicabile alle operazioni poste in essere fino al 31 dicembre 2011 (il termine iniziale era stato fissato al 31 dicembre 2010, poi prorogato dal D.L. n. 201/2011). Con la Legge di

stabilità 2014 il regime opzionale è stato reso permanente.

(13) Art. 15, comma 10-bis, D.L. n. 185/2008.

(14) Art. 15, comma 10-ter, D.L. n. 185/2008.

(15) Come specificato anche nella relazione illustrativa al disegno di Legge di stabilità 2016.

pazioni di controllo acquisite per effetto di operazioni straordinarie (neutrali o traslative) poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Merita ricordare che il meccanismo di *recapture* del beneficio opera se vengono poste in essere operazioni di realizzo anteriormente al

quarto periodo d'imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva (16). Anche in tale contesto trova applicazione la regola per cui, se il medesimo avviamento o marchio è stato oggetto di affrancamento anche in applicazione delle regole previgenti, i due valori dovranno essere tenuti distinti.

(16) Con riferimento al riallineamento riferibile alle partecipazioni di controllo va ricordato che la clausola di salvaguardia

opera sia a livello della partecipazione acquistata che a livello dell'*asset* affrancato.